



IL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

A Cura dell'Ufficio Legale FNP - CISL

IL REGIME LEGALE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI, IN MANCANZA DI DIVERSA CONVENZIONE, È **LA COMUNIONE DEI BENI** (DETTA *COMUNIONE LEGALE*), OVVERO LA *CONTITOLARITÀ* E LA *COGESTIONE* DI ALCUNI BENI ACQUISTATI, ANCHE SEPARATAMENTE, DURANTE IL MATRIMONIO.

LA LEGGE AMMETTE CHE I CONIUGI POSSANO, MEDIANTE APPOSITA CONVENZIONE, ACCORDARSI PER UN REGIME DI **SEPARAZIONE DEI BENI O DI COMUNIONE CONVENZIONALE** ED, EVENTUALMENTE, PER LA COSTITUZIONE DI UN **FONDO PATRIMONIALE**.

L'AUTONOMIA DEI CONIUGI NELLA SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE INCONTRA, PERÒ, I SEGUENTI **LIMITI**:

- IL DIVIETO DI DEROGARE AI DIRITTI E AI DOVERI PREVISTI DALLA LEGGE PER EFFETTO DEL MATRIMONIO;
- IL DIVIETO DI COSTITUZIONE DI DOTE;
- L'INDEROGABILITÀ DELLE NORME RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI DELLA COMUNIONE E ALL'UGUAGLIANZA DELLE QUOTE.

LA SCELTA DEL REGIME DI SEPARAZIONE PUÒ ANCHE ESSERE DICHIARATA NELL'ATTO DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO.



LE CONVENZIONI MATRIMONIALI:

LE PARTI POSSONO DEROGARE AL REGIME PATRIMONIALE MEDIANTE UN NEGOZIO GIURIDICO, **LA CONVENZIONE MATRIMONIALE**, CHE DEVE ESSERE STIPULATA PER **ATTO PUBBLICO** A PENA DI **NULLITÀ** (ART. 162. COMMA 1).

LE CONVENZIONI POSSONO ESSERE STIPULATE *IN OGNI TEMPO*, ANTERIORMENTE O SUCCESSIVAMENTE ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO, E SONO IN QUALSIASI MOMENTO *MODIFICABILI* COL CONSENSO DI TUTTE LE PERSONE CHE SONO STATE PARTI NELLE CONVENZIONI MEDESIME O DEI LORO EREDI.

LA COMUNIONE LEGALE

IN MANCANZA DI DIVERSA CONVENZIONE, I RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI SONO DISCIPLINATI SECONDO LE REGOLE DELLA *COMUNIONE LEGALE*.

OGGETTO E REGIME DEI BENI PERSONALI DEL CONIUGE

OGGETTO DELLA COMUNIONE

- ACQUISTI COMPIUTI DAI DUE CONIUGI INSIEME O SEPARATAMENTE *DURANTE IL MATRIMONIO* (MOBILI, FABBRICATI, TERRENI ECC.), AD ESCLUSIONE DI QUELLI RELATIVI AI BENI PERSONALI.
- *FRUTTI* DEI BENI PROPRI DI CIASCUNO DEI CONIUGI IN QUANTO PERCEPITI E NON CONSUMATI ALLO SCIoglIMENTO DELLA COMUNIONE.
- *PROVENTI DELL'ATTIVITÀ* SEPARATA DI CIASCUNO DEI CONIUGI (AD ESEMPIO LO STIPENDIO), SE, ALLO SCIoglIMENTO DELLA COMUNIONE, NON SIANO STATI CONSUMATI.
- *AZIENDE* GESTITE DA ENTRAMBI I CONIUGI (AD ESEMPIO, UN *NEGOZIO*) COSTITUITE DOPO IL MATRIMONIO; QUANDO SI TRATTI DI AZIENDE GESTITE DA ENTRAMBI I CONIUGI, MA APPARTENENTI AD UNO DI ESSI ANTERIORMENTE AL MATRIMONIO, QUESTI NE RIMANE UNICO PROPRIETARIO E LA COMUNIONE CONCERNE SOLO GLI UTILI E GLI INCREMENTI.
- *BENI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA DI UNO DEI CONIUGI COSTITUITA DOPO IL MATRIMONIO*, SE SUSSISTONO AL MOMENTO DELLO SCIoglIMENTO DELLA COMUNIONE.
- *INCREMENTI* DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA DI UNO DEI CONIUGI COSTITUITA PRIMA DEL MATRIMONIO, SE SUSSISTONO AL MOMENTO DELLO SCIoglIMENTO DELLA COMUNIONE.

BENI PERSONALI DEL CONIUGE

- GLI *ALTRI BENI DI QUALSIASI SPECIE* (TITOLI, TERRENI ECC.) DI CUI IL CONIUGE ERA PROPRIETARIO PRIMA DEL MATRIMONIO.
- *BENI DI USO STRETTAMENTE PERSONALE* DI CIASCUN CONIUGE.
- BENI NECESSARI ALL'ESERCIZIO DELLA *PROFESSIONE DEL CONIUGE AD ECCEZIONE DI QUELLI* DESTINATI ALLA CONDUZIONE DI UN'AZIENDA FACENTE PARTE DELLA COMUNIONE.
- BENI ACQUISTATI SUCCESSIVAMENTE AL MATRIMONIO DA UNO DEI DUE CONIUGI PER EFFETTO DI *DONAZIONE O SUCCESSIONE*, SALVO CHE NELL'ATTO DI DONAZIONE O NEL TESTAMENTO SIA SPECIFICATO CHE ESSI FACCIANO PARTE DELLA COMUNIONE.
- BENI OTTENUTI A TITOLO DI *RISARCIMENTO DEL DANNO* (AD ESEMPIO, IN CONSEGUENZA DI UN INCIDENTE STRADALE), NONCHÉ LA PENSIONE ATTINENTE ALLA PERDITA PARZIALE O TOTALE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA.
- BENI ACQUISTATI CON IL PREZZO DEL *TRASFERIMENTO DEI BENI PERSONALI*, O CON IL LORO SCAMBIO, PURCHÉ CIÒ SIA ESPRESSAMENTE DICHIARATO ALL'ATTO DELL'ACQUISTO.

AMMINISTRZIONE DEI BENI DELLA COMUNIONE (ART. 180 c.c.)

L'AMMINISTRAZIONE SPETTA **DISGIUNTAMENTE** AD ENTRAMBI I CONIUGI PER GLI ATTI DI *ORDINARIA AMMINISTRAZIONE* (ART. 180 c.c., COMMA 1). COSÌ COME, RELATIVAMENTE A TALI BENI, LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO. SPETTA, INVECE, **CONGIUNTAMENTE** PER GLI ATTI ECCEDENTI *L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE* (ART. 180 c.c., COMMA 2).

GLI ATTI COMPIUTI DA UN CONIUGE SENZA IL NECESSARIO CONSENSO DELL'ALTRO E DA QUESTO NON CONVALIDATI SONO ANNULLABILI SE RIGUARDANO *BENI IMMOBILI O BENI MOBILI REGISTRATI*.

IL CREDITORE *PUÒ PIGNORARE L'INTERO BENE CHE RICADE NEL REGIME DI COMUNIONE LEGALE* ANCHE SE IL DEBITO RIGUARDA UNO SOLO DEI CONIUGI; IL CONIUGE NON DEBITORE HA IL DIRITTO DI PERCEPIRE, IN SEDE DI DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO, LA METÀ DEL RICAVATO DELLA VENDITA DEL BENE.

SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE (ART. 191 c.c.)

LA COMUNIONE LEGALE SI **SCIOGLIE** IN PRESENZA DELLE SEGUENTI CAUSE:

- *MORTE DI UNO DEI CONIUGI, DICHIARAZIONE DI ASSENZA O MORTE PRESUNTA;*
- *ANNULLAMENTO, SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO;*
- *SEPARAZIONE PERSONALE.*
- *SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI BENI (ART. 193 c.c.) A SEGUITO DI INTERDIZIONE, INABILITAZIONE, CATTIVA AMMINISTRAZIONE;*
- *MUTAMENTO CONVENZIONALE DEL REGIME PATRIMONIALE;*
- *FALLIMENTO DI UNO DEI CONIUGI*

LA **DIVISIONE** DELLA COMUNIONE LEGALE SI EFFETTUA **RIPARTENDO** IN PARTI UGUALI L'ATTIVO ED IL PASSIVO (ART. 194 c.c.)

COMUNIONE CONVENZIONALE (ART. 210 c.c.)

I CONIUGI POSSONO, MEDIANTE APPOSITA *CONVENZIONE*, MODIFICARE IL REGIME DI COMUNIONE LEGALE DEI BENI. POSSONO COMPRENDERE NELLA COMUNIONE ANCHE BENI CHE DI REGOLA NE SONO ESCLUSI, MA NON QUELLI STRETTAMENTE PERSONALI E QUELLI PREVISTI DALLE LETTERE C), D) ED E) DELL'ART. 179 c.c..

LA CONVENZIONE DEVE ESSERE STIPULATA PER **ATTO PUBBLICO** SOTTO PENA DI NULLITÀ (ART. 162), NON SONO DEROGABILI DALLE PARTI LE NORME SULL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI E SULL'EGUAGLIANZA DELLE QUOTE.

REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI (ART. 215 c.c.)

I CONIUGI POSSONO CONVENIRE CHE CIASCUNO DI ESSI CONSERVI LA **TITOLARITÀ ESCLUSIVA DEI BENI** ACQUISTATI DURANTE IL MATRIMONIO (ART. 215 c.c.).

IN TAL CASO CIASCUNO DEI CONIUGI HA IL GODIMENTO E L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI DI CUI È ESCLUSIVO TITOLARE (ART. 217 c.c.).

TALE CONVENZIONE PUÒ ESSERE ANCHE DICHIARATA NELL'ATTO DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO.

FONDO PATRIMONIALE (ARTT. 167-171 c.c.)

I *CONIUGI* (CONGIUNTAMENTE O SEPARATAMENTE) O UN TERZO POSSONO DESTINARE DETERMINATI BENI (IMMOBILI O MOBILI REGISTRATI O TITOLI DI CREDITO) A FAR FRONTE AI BISOGNI DELLA FAMIGLIA.

LA COSTITUZIONE AD OPERA DEL TERZO PUÒ AVVENIRE PER *ATTO INTER VIVOS* O *PER TESTAMENTO*. NORMALMENTE LA PROPRIETÀ DEI BENI COSTITUENTI IL FONDO SPETTA AD ENTRAMBI I CONIUGI, L'AMMINISTRAZIONE INVECE È REGOLATA DALLE NORME RELATIVE ALLA COMUNONE LEGALE (ART. 168 c.c.).

SE NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NELL'ATTO DI COSTITUZIONE, I BENI DEL FONDO NON SI POSSONO ALIENARE, IPOTECARE, DARE IN PEGNO O COMUNQUE VINCOLARE SE NON CON IL CONSENSO DI ENTRAMBI I CONIUGI E, SE VI SONO FIGLI MINORI, CON L'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE (ART. 169 c.c.)

L'ESECUZIONE SUI BENI DEL FONDO NON PUÒ AVER LUOGO PER DEBITI CHE IL CREDITORE SAPEVA ESSERE STATI CONTRATTI PER SCOPI ESTRANEI AI BISOGNI DELLA FAMIGLIA.

LA DESTINAZIONE DEL FONDO *TERMINA*: PER ANNULLAMENTO, SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO (ART. 171 c.c.), MA, IN PRESENZA DI FIGLI MINORI, IL *FONDO DURA* FINO AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ DELL'ULTIMO FIGLIO.

IL REGIME PATRIMONIALE DELLE UNIONI CIVILI

IL REGIME PATRIMONIALE DELL'UNIONE CIVILE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO, IN MANCANZA DI DIVERSA CONVENZIONE PATRIMONIALE, È COSTITUITO DALLA **COMUNIONE DEI BENI** (ART. 1, COMMA 13, L. 76/2016)

IN MATERIA DI *FORMA, MODIFICA, SIMULAZIONE E CAPACITÀ* PER LA STIPULA DELLE **CONVENZIONI PATRIMONIALI** SI APPLICANO GLI ARTT. 162, 163, 164 E 166 DEL CODICE CIVILE.

LE PARTI NON POSSONO DEROGARE NÉ AI DIRITTI NÉ AI DOVERI PREVISTI DALLA LEGGE PER EFFETTO DELL'UNIONE CIVILE.

SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI **FONDO PATRIMONIALE, COMUNIONE LEGALE, COMUNIONE CONVENZIONALE, SEPARAZIONE DI BENI, IMPRESA FAMILIARE.** (ART. 1, COMMA 13, L. 76/2016)

IL CONTRATTO DI CONVIVENZA

I CONVIVENTI DI FATTO POSSONO DISCIPLINARE I **RAPPORTI PATRIMONIALI** RELATIVI ALLA LORO VITA IN COMUNE CON LA SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO DI CONVIVENZA (ART. 1, COMMA 50 SS.L.76/2016).

IL CONTRATTO, LE SUE MODIFICHE E LA SUA RISOLUZIONE SONO REDATTI IN FORMA SCRITTA, A PENA DI NULLITÀ, CON ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA CON SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA DA UN NOTAIO O DA UN AVVOCATO CHE NE ATTESTANO LA CONFORMITÀ ALLE NORME IMPERATIVE E ALL'ORDINE PUBBLICO. AI FINI DELL'OPPONIBILITÀ AI TERZI, IL NOTAIO O L'AVVOCATO CHE HA RICEVUTO L'ATTO DEVE TRASMETTERNE COPIA, ENTRO I SUCCESSIVI 10 GIORNI, AL COMUNE DI RESIDENZA DEI CONVIVENTI PER L'ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE.

IL CONTRATTO DI CONVIVENZA CONTIENE L'INDICAZIONE DELL'INDIRIZZO DI CIASCUNA PARTE AL QUALE SONO EFFETTUATE LE COMUNICAZIONI INERENTI IL CONTRATTO MEDESIMO. IL CONTRATTO DI CONVIVENZA NON PUÒ ESSERE SOTTOPOSTO A TERMINE O CONDIZIONE.

IL CONTRATTO PUÒ CONTENERE:

- L'INDICAZIONE DELLA RESIDENZA;
- LE MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE ALLE NECESSITÀ DELLA VITA IN COMUNE, IN RELAZIONE ALLE SOSTANZE DI CIASCUNO E ALLA CAPACITÀ DI LAVORO PROFESSIONALE O CASALINGO.
- IL REGIME PATRIMONIALE DELLA COMUNIONE DEI BENI CHE PUÒ ESSERE MODIFICATO IN QUALUNQUE MOMENTO NEL CORSO DELLA CONVIVENZA CON LE FORMALITÀ PREVISTE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA. NEL CASO IN CUI LE PARTI INSERISCANO TERMINI O CONDIZIONI, QUESTI SI HANNO PER NON APPOSTI.

IL CONTRATTO DI CONVIVENZA È AFFETTO DA **NULLITÀ** INSANABILE CHE PUÒ ESSERE FATTA VALERE DA CHIUNQUE VI ABBAIA INTERESSE SE CONCLUSO:

- IN PRESENZA DI UN VINCOLO MATRIMONIALE, DI UN'UNIONE CIVILE O DI UN ALTRO CONTRATTO DI CONVIVENZA;
- DA PERSONA MINORE DI ETÀ;
- DA PERSONA INTERDETTA GIUDIZIALMENTE;
- IN CASO DI CONDANNA PER IL DELITTO DI CUI ALL'ARTICOLO 88 DEL CODICE CIVILE;
- IN MANCANZA DEGLI ULTERIORI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE.

IL CONTRATTO DI CONVIVENZA SI **RISOLVE** PER:

- ACCORDO DELLE PARTI;
- RECESSO UNILATERALE;
- MATRIMONIO O UNIONE CIVILE TRA I CONVIVENTI O TRA UN CONVIVENTE ED ALTRA PERSONA;
- MORTE DI UNO DEI CONVIVENTI.

LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA PER ACCORDO DELLE PARTI O PER RECESSO UNILATERALE DEVE ESSERE REDATTA NELLE FORME PREVISTE PER LA STIPULA.

A CURA DELL'UFFICIO LEGALE FNP - CISL

Il presente documento è protetto dalle leggi sul copyright; è proibita la sua copiatura da parte di qualsiasi soggetto.